



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
UFFICIO DI STAFF DEL RETTORE

Decreto
Anno 2022

Oggetto: organizzazione della didattica e delle attività curricolari a.a. 2021/2022: utilizzo degli spazi chiusi e dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

IL RETTORE

Considerato che lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (emergenza epidemiologica COVID-19), deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 e via via prorogato, è terminato il 31 marzo 2022;

Visto l'art. 1, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133 recante disposizioni per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni educative, scolastiche e universitarie:

"2. Per consentire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attività di cui al comma 1 e per prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, sono adottate, in tutte le istituzioni educative, scolastiche e universitarie, le seguenti misure minime di sicurezza:

a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini che frequentano i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e la scuola dell'infanzia, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;(10)

a-bis) sulla base della valutazione del rischio e al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, al personale preposto alle attività scolastiche e didattiche nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, dove sono presenti bambini e alunni esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, è assicurata la fornitura di mascherine di tipo FFP2 o FFP3, in ottemperanza a quanto disposto dai commi 4 e 4-bis dell'articolo 58 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;

c) è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°".

Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 avente ad oggetto: Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, ed in particolare l'art. 10 comma 3 che testualmente recita: *"Fino al 30 aprile 2022 continuano ad applicarsi alle istituzioni universitarie, alle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché alle attività delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133"*;

Preso atto che detti termini non sono stati ulteriormente prorogati;

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute del 28 aprile 2022 recante disposizioni relative all'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 in talune situazioni, raccomandando comunque di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico;

Vista la Circolare n. 1/2022 del Ministero per la pubblica amministrazione del 29 aprile 2022;



Visti i precedenti decreti rettorali riguardanti l'organizzazione della didattica e delle attività curriculari;

Ritenuto necessario adottare adeguati provvedimenti di precauzione per lo svolgimento delle attività che si svolgono nei locali chiusi dell'Università;

DECRETA

Art.1 - Utilizzo degli spazi.

1. Gli spazi chiusi dell'ateneo (aule, aule studio, biblioteche, laboratori, sale riunioni, spazi spin-off e consorzi) sono utilizzabili in base alla loro piena capienza.
2. È raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro, quando le condizioni strutturali-logistiche lo consentano.

Art.2 - Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

1. Per le attività didattiche e curriculari dell'Università degli Studi della Basilicata e per le riunioni collegiali, svolte negli spazi chiusi è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie almeno di tipo FFP1 (mascherina chirurgica).
2. Per le attività svolte negli spazi chiusi, aperte al pubblico e assimilabili a quelle richiamate dall'art. 1, comma 1, lett. b dell'Ordinanza del Ministro della Salute del 28 aprile 2022 (sedute di laurea, convegni, seminari, cerimonie, spettacoli, ecc.), è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.
3. I docenti, durante l'attività didattica, o i relatori, per le attività di cui al comma 2, possono non indossare i dispositivi di protezione qualora tra loro e l'uditorio ci sia una distanza superiore a 2 metri o siano presenti idonee barriere protettive.
4. Per tutte le altre attività svolte all'interno dei luoghi al chiuso dell'Università è comunque raccomandato l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie secondo le indicazioni della Circolare n. 1/2022 del Ministero per la pubblica amministrazione del 29 aprile 2022.

Art.3 - Abrogazioni

1. Sono abrogati i precedenti decreti rettorali nn. 26/2022, 46/2022 e 145/2022 nelle parti incompatibili con il presente decreto.

Potenza,

Il Rettore
prof. Ignazio M. Mancini